

CRITERI PER L'EROGAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CONTRIBUTI PER DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE E SISTEMI DI PREVENZIONE.

1. PRINCIPI GENERALI

I contributi per interventi di prevenzione e per indennizzi dei danni arrecati alle piccole e medie imprese di cui al Reg. UE 702/2014 attive nel settore della produzione agricola primaria da **animali selvatici protetti alle produzioni agricole**, vengono erogati secondo le condizioni e i criteri indicati rispettivamente ai punti 1.1.1.1 e 1.2.1.5. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 e corrispondono alla definizione di aiuti di Stato di cui all'art.107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .

Vista l'approvazione SA..... pubblicata..... del presente Aiuto di Stato da parte della Commissione Europea decisa ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sopracitato.

Per “specie protette” si intendono:

- le specie indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, quelle indicate dalla legge n. 157/1992 all'art. 2, comma 1 o eventuali altre disposizioni nazionali;
- le specie viventi stabilmente nei Parchi Regionali e nelle Riserve Naturali di cui alla legge n. 394/91 sulle Aree Protette così come recepita nella legge regionale n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 e nelle zone di protezione di cui alla legge 157/92 così come recepita dalla legge regionale n.8/1994.

L'intensità massima dei contributi per interventi di prevenzione non può superare l'80 % dell'investimento che può essere aumentato al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari. La Regione può eventualmente concedere materiali di prevenzione in comodato d'uso.

L'intensità massima dell'aiuto per contributi al risarcimento dei danni da specie protette o viventi in zone protette può essere riconosciuto fino al 100% del valore danneggiato in relazione alla disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio.

Sono rispettate le prescrizioni in ordine al principio secondo il quale gli aiuti devono essere versati entro 4 anni a decorrere dalla data dell'evento che ha cagionato il danno.

I contributi per gli indennizzi dei danni arrecati da **specie non protette in zone non protette** ai sensi delle predette leggi nazionali e regionali, da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria o da cani agli allevamenti zootecnici vengono erogati in regime *de minimis* sulla base di quanto previsto dal **Regolamento UE n.1408/2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo nel **limite massimo di euro 15.000** quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

I contributi per gli indennizzi dei danni arrecati da **uccelli ittiofagi** alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore della pesca ed acquacoltura **nel limite massimo di Euro 30.000,00** quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

I contributi per gli indennizzi dei danni arrecati alle “grandi” imprese vengono erogati in regime *de minimis* ai sensi dei sopracitati regolamenti di settore;

Per danni alle attività agricole si intendono la perdita di animali oggetto di allevamento, piante o prodotti agricoli danneggiati oggetto di commercializzazione ed elencate nell'allegato I del trattato o danni materiali ad attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le produzioni ove siano stati messi in atto idonei sistemi di prevenzione ragionevoli e proporzionati al rischio di danno le cui caratteristiche generali di massima sono indicate nell'allegato tecnico al presente atto. Sono intesi interventi di prevenzione anche adeguate misure gestionali atte a prevenire il danno quali ad esempio, nel caso della predazione da lupo, il ricovero notturno, la sorveglianza diretta o la custodia dei giovani nati, in particolare vitelli, per almeno un mese dalla nascita a difesa degli attacchi. Sono fatti salvi, verificati dal tecnico regionale, anche i casi in cui non risultino disponibili efficaci sistemi di difesa, come nel caso di seminativi danneggiati da specie granivore, o quando l'imprevedibilità dell'evento, la conformazione del terreno, l'estensione dell'appezzamento, la tipologia della coltura in rapporto alla specie causa di danno non consentano l'attivazione di sistemi di protezione.

Nei casi di comprovata inefficacia di sistemi di prevenzione, il piano di controllo di cui all'art.19 della legge 157/92 o l'esercizio dell'attività di prelievo in deroga al regime di

protezione, ancorchè autorizzati, vengono considerati, ai sensi dei presenti criteri, sistemi di prevenzione dei danni.

Il verificarsi di ogni evento dannoso viene riportato in tempo reale in un software regionale al fine di poter provvedere in tempi rapidi con adeguate attività gestionali finalizzate alla loro riduzione con particolare riferimento all'attività di prevenzione, all'attività di "controllo" di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992 o all'applicazione delle "deroghe" ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE.

L'onere derivante dall'attivazione dei presenti criteri grava sulle risorse stanziare sui capitoli dei bilanci regionali degli esercizi di riferimento istituiti quanto ai danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 26 della legge 157/92 e quanto ai danni da canidi ai sensi dell'art.26 della L.R. 27/2000.

Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione, oltre che con fondi regionali, vengono finanziati anche attraverso l'apposita misura dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 3530 del 26 maggio 2015

In relazione alle disponibilità recate dai bilanci annuali di competenza, il presente regime d'aiuto potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2020.

Il testo integrale del regime di aiuti di cui al presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

2. BENEFICIARI

Possono richiedere il contributo per la prevenzione e il risarcimento di danni da animali selvatici esclusivamente gli imprenditori agricoli attivi in Emilia-Romagna nella produzione primaria che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano imprenditori agricoli, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata;
- siano classificate piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento UE 702/2014;
- siano in possesso di partita IVA fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritti all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano registrati presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto e, in

caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;

- siano in regola con le quote latte se previsto;
- non si trovino in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggetti a provvedimenti di esclusione e a provvedimenti sanzionatori.
- non siano in difficoltà finanziaria ai sensi del capitolo 2.4, paragrafo (35), punto 15, degli Orientamenti salvo i casi in cui tale difficoltà sia stata determinata dall'evento di danno da fauna selvatica protetta;
- non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi indennizzati ai sensi dei presenti criteri.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca verrà definita la specifica modulistica per presentare domanda di contributo.

3. **DOMANDA DI CONTRIBUTO E OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO**

- **Danni da canidi agli allevamenti zootecnici:**

L'allevatore che ha subito una predazione deve, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, chiedere l'intervento del veterinario dell'AUSL competente per territorio in cui è avvenuto il fatto. La richiesta di contributo, corredata dal verbale rilasciato dal veterinario, deve essere inoltrata alla Regione entro 15 giorni dal sopralluogo. Al fine di consentire l'ispezione veterinaria l'imprenditore che ha subito il danno deve:

- mostrare e mettere a disposizione gli animali morti e feriti da sottoporre ad accertamento;
- non spostare o manipolare le carcasse, ma bensì lasciarle nel luogo dove è stato ritrovate;
- preservare le carcasse sino all'ispezione anche ricoprendole, se necessario, con un telo;

- assicurare che eventuali indizi presenti nell'area circostante gli animali (tracce, impronte, peli e feci) non vengano alterati o rimossi;
- mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la dinamica della predazione.

Oltre al valore dell'animale predato possono essere ammessi a contributo anche i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti in misura pari all'80% del costo sostenuto.

Le istanze di contributo vengono presentate per la prevista valutazione istruttoria al Servizio Territoriale Caccia e Pesca competente per territorio e vengono liquidate dalla Direzione Sanità della Regione ogni quattro mesi.

– **Danni alle produzioni vegetali o animali e alle attrezzature agricole ed impianti funzionali all'attività agricola**

L'imprenditore che ha subito **un danno da fauna selvatica a piante, prodotti agricoli, ad attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio dell'attività agricola** deve presentare la relativa domanda al Servizio Territoriale Caccia e Pesca competente per territorio in tempo utile alla verifica del danno e comunque almeno 7 giorni lavorativi prima del raccolto.

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, è possibile concedere 30 giorni per il suo completamento o regolarizzazione; trascorso inutilmente tale termine senza che l'imprenditore abbia provveduto al completamento o alle regolarizzazioni, la domanda viene archiviata.

Il contributo viene erogato al beneficiario entro 180 giorni dalla conclusione dell'annata agraria in cui si è verificato l'evento dannoso.

Le istanze di indennizzo possono essere presentate per tutta la durata dell'annata agraria al Servizio Territoriale Caccia e Pesca competente per territorio a partire dal 1 novembre e fino al 30 ottobre dell'anno successivo. Il danno deve riguardare l'annualità di riferimento della domanda.

- **Danni agli allevamenti ittici**

L'imprenditore è tenuto a segnalare tempestivamente al Servizio Territoriale Caccia e Pesca competente per territorio la presenza di uccelli ittiofagi in quantità tale da costituire potenziale pericolo per l'allevamento così da consentire l'attivazione degli appositi censimenti di cui al punto 8.2.2.

Le istanze di indennizzo possono essere presentate al Servizio Territoriale Caccia e Pesca competente per territorio.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

Fermo restando il possesso da parte dell'imprenditore agricolo dei requisiti per l'ammissibilità ai contributi di cui al punto 2, non possono essere ammessi a contributo:

- i danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione con le precisazioni di cui al precedente punto 1.
- i danni il cui importo accertato sia inferiore ad euro 100 con riferimento al singolo evento;
- i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti;
- i danni ad allevamenti non autorizzati, qualora sia prevista specifica autorizzazione;
- i danni causati da eventi naturali o agenti patogeni;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica;

Inoltre:

limitatamente ai danni causati da predazione agli allevamenti zootecnici:

- i danni non certificati dal veterinario AUSL;
- i rimborsi per animali dispersi a seguito del possibile evento predatorio;
- le uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione;

limitatamente alle produzioni vegetali:

- i danni non sottoposti a perizia tecnica;
- le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico;
- i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse;

limitatamente ai danni agli allevamenti ittici:

- le segnalazioni pervenute in tempi tali da non consentire l'attivazione dei previsti censimenti di uccelli ittiofagi;
- i danni ad allevamenti vallivi provocati a produzioni ittiche non oggetto di effettivo allevamento.

6. **PERIZIA DEL DANNO**

L'attività peritale del danno è obbligatoria su qualsiasi tipologia ed entità di danno. L'accertamento dei fatti e la corretta attribuzione del danno alla specie responsabile è eseguito:

- **nel caso di predazione agli allevamenti zootecnici** da un Veterinario dell'Azienda U.S.L..

Valutazioni relative all'adeguatezza dei mezzi di prevenzione adottati e alle modalità di allevamento vengono eseguite da personale tecnico dei Servizi Territoriali regionali;

- **nel caso di danni a produzioni vegetali o animali ivi compresi gli allevamenti ittici e ad attrezzature o impianti** da personale tecnico adeguatamente formato in materia agronomica e faunistica; qualora si ricorra a personale esterno, tale personale deve essere abilitato all'esercizio della professione di agronomo, perito agrario o agrotecnico adeguatamente formato in materia faunistica.

6.1 ACCERTAMENTO DEL DANNO

Il sopralluogo effettuato a seguito di specifica domanda da parte dell'imprenditore deve avvenire con tempistica compatibile al fine di accertare la sussistenza del danno e la specie responsabile.

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, è possibile concedere 30 giorni per il suo completamento o regolarizzazione; trascorso inutilmente tale termine senza che l'imprenditore abbia provveduto al completamento o alle regolarizzazioni, la domanda viene archiviata. Il personale incaricato all'accertamento del danno è tenuto a redigere apposito verbale di sopralluogo e a corredarlo di idonea documentazione dell'evento dannoso con i seguenti contenuti e documenti minimi:

- documentazione fotografica;
- georeferenziazione;
- quantificazione del danno materiale;
- cause che lo hanno provocato;
- valutazioni relative al rispetto delle modalità di allevamento o delle tecniche colturali previste per la produzione oggetto di danno o dello stato di conservazione dell'infrastruttura danneggiata;

- valutazione dell'eventuale influenza di eventi naturali o di agenti patogeni che possano aver influito negativamente sulla medesima produzione;
- prevenzione attuata, idoneità rispetto alla specie responsabile del danno e stato di conservazione.

L'accertamento del danno deve essere effettuato previo preavviso al fine di consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato salvo diversi accordi con il richiedente stesso.

Al fine dell'effettiva valutazione del danno alle colture agricole il tecnico incaricato può prevedere ulteriori sopralluoghi per ciascuno dei quali provvederà a redigere apposito verbale.

6.2 VALUTAZIONE ECONOMICA DEL DANNO ACCERTATO

Nella valutazione economica del danno il tecnico incaricato deve tener conto degli eventuali costi non sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno.

6.2.1 Allevamenti zootecnici

Il contributo al risarcimento del danno subito come conseguenza diretta dell'evento di predazione agli animali da produzione è limitato alla perdita diretta dei capi comprovata dalla presenza della carcassa.

Possono essere ammessi anche i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti a seguito dell'attacco in misura pari all'80% del costo sostenuto.

Nella valutazione del danno e ai fini di un eventuale diniego del danno richiesto, il perito deve tener conto delle modalità di conduzione dell'allevamento e delle eventuali circostanze naturali, ivi compresi agenti patogeni, che abbiano influito negativamente sulla produzione dell'allevamento stesso nonché dell'idoneità della prevenzione attuata e dello stato di conservazione della stessa. La valutazione economica dei capi predati viene calcolata sul valore medio di mercato desunto dal bollettino dei prezzi riferito all'ultima annualità disponibile pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di appartenenza della Regione Emilia-Romagna, per animali della stessa specie, razza e categoria. Qualora non fosse possibile desumere il valore dal bollettino dei prezzi di una delle Camere di Commercio, per la determinazione del valore medio di mercato si potrà far ricorso ai criteri fissati con il D.M. n. 298 del 20/07/1989, di cui al punto 4, art. 2 della legge 2.06.1988, n. 218.

6.2.2 Piante o prodotti agricoli

Gli importi spettanti agli aventi diritto vengono determinati dal perito con riferimento ai prezzi di mercato all'ultima annualità disponibile pubblicati dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di appartenenza della Regione Emilia-Romagna, sulla base degli accertamenti di cui al punto 8.1 e tenuto conto di eventi naturali o di agenti patogeni che abbiano influito negativamente sull'andamento della stagione agraria in corso, dell'ordinarietà delle pratiche agronomiche attuate dall'imprenditore agricolo sulla produzione per la quale viene richiesto l'indennizzo, dell'adeguato utilizzo di metodi di prevenzione forniti dall'Ente competente per territorio o attuati direttamente.

6.2.3 Allevamenti ittici

La stima del danno viene effettuata sulla base di appositi censimenti del numero di uccelli ittiofagi presenti sull'impianto, la cui presenza deve essere stata preliminarmente segnalata dall'imprenditore agricolo.

I censimenti devono essere svolti per un periodo e con una frequenza tali da consentire una adeguata stima delle presenze e registrare anche eventuali condizioni naturali e/o gestionali che possono influenzare la concentrazione di uccelli ittiofagi.

I dati così raccolti, integrati con i dati reperibili nella letteratura specializzata relativi ai periodi di permanenza delle specie migratrici e alla quantità di pesce consumato giornalmente dalle diverse specie, sono quindi utilizzabili per ottenere una corretta quantificazione del danno arrecato all'allevamento.

Ai fini della stima economica è possibile provvedere altresì ad acquisire dati ritenuti essenziali, quali la valutazione del tipo d'impianto, del rendimento reale del medesimo, delle tecnologie impiegate, nonché degli altri elementi tecnici necessari per la quantificazione complessiva del danno.

In particolare è possibile verificare:

- la produzione unitaria programmata dall'azienda all'inizio dell'anno, mediante riscontri obiettivi sulle semine o su altre operazioni gestionali collegate;
- l'indice di rendimento medio ed unitario realizzato e stimato nei periodi stagionali idonei e classificazione dell'impianto con i parametri ufficiali;
- la produzione finale o quella verificatasi al termine del ciclo produttivo annuale;
- la composizione specifica del popolamento ittico presente in impianto e/o al momento della cattura commerciale;
- le modalità di conduzione dell'allevamento e caratteristiche dell'impianto con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque;
- eventuali circostanze naturali, ivi compresi agenti patogeni, che abbiano influito negativamente sulla produzione dell'allevamento stesso;
- idoneità della prevenzione attuata rispetto alle specie ittiofaghe presenti e

stato di conservazione.

La valutazione economica dei danni accertati secondo le modalità ed i predetti criteri tecnici dovrà essere considerata, sotto il profilo peritale, come il mancato reddito annuale dell'azienda conduttrice l'impianto derivato esclusivamente dall'azione di prelievo predatorio provocata dalle specie faunistiche presenti nell'impianto.

Per il calcolo del prezzo unitario, si fa riferimento ai prezzi medi di mercato riferiti all'ultima annualità disponibile pubblicati dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di appartenenza della Regione Emilia-Romagna.

Qualora la superficie dell'allevamento venga destinata in tutto o in parte all'attività venatoria si può intervenire fino al 30% del contributo spettante.

6.2.4 Attrezzature ed impianti approntati sui terreni coltivati e a pascolo

La stima dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attrezzature ed impianti sui terreni coltivati e a pascolo deve essere riferita ai soli costi di riparazione o, qualora inferiori, ai costi di sostituzione avendo a riferimento il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura". Quanto alla foratura dei tubi di irrigazione ad opera del picchio, fermo restando che l'interramento elimina completamente il pericolo di foratura, qualora si rendesse necessaria la sostituzione di porzioni di impianto danneggiato è necessario prevedere l'acquisto di un tubo di polietilene vergine ad alta densità (PN 12,5) avendo cura di non rimuovere il vecchio tubo danneggiato da mantenere nella parte sovrastante il tubo sostituito.

7. CARATTERISTICHE DEI METODI DI PREVENZIONE USATI PIU' COMUNEMENTE PER LA DIFESA DEGLI ALLEVAMENTI O DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli sopra indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca, Università dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici esperti nel settore.

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;

- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.

1. Difesa del bestiame dalla predazione da lupo o cane

Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura o in periodi a rischio di attacchi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5mm per ovini, maglia 15 x15 filo diametro 6 mm per bovini) o con reti del tipo "da gabbionata", zincate e a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro. La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm. e piegata antisalto verso l'esterno a 45°, sostenuta da paleria zincata, cemento o di essenze legnose resistenti alla marcescenza. L'altezza fuori terra dovrà essere di almeno 175 cm. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

Recinzione mista fissa

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata di almeno 25 cm. per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore che generi impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj misurati nel punto più distante dall'elettrificatore. I supporti sono pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente a tondino di ferro da edilizia. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea

Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm (diametro 8-10 e 10-12 per i pali angolari) infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. Possono essere impiegati paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12mm). I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 3,5 kw e 300 mj. I cavi, montati su isolatori adeguati,

andranno montati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea

Recinzione mobile elettrificata

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 100 cm, con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea

Dissuasori faunistici

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore. Adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni, diversi tra di loro, sono memorizzati come files in una scheda di memoria rimovibile, e sono riprodotti in maniera random.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (IP 54)
- presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led
- alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno assuefativo

Cani da guardiania

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione del gregge durante il pascolo e il ricovero. La funzionalità di questo tipo di prevenzione è legato alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: sono preferibili cani da gregge provenienti da linee da lavoro, selezionati per le caratteristiche attitudinali.

L'allevatore è tenuto all'installazione dei necessari cartelli informativi sulla presenza del cane.

2. Difesa delle produzioni vegetali e degli allevamenti ittici

Recinzioni perimetrale meccanica

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale da cui è necessario proteggersi. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e chiusa con cancelli. Solo se preventivamente attestato dall'Ente competente alla verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche e di accesso agli appezzamenti da parte della fauna selvatica oggetto della prevenzione stessa, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura. Al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le stesse devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,80; per daino e cervo l'altezza minima è fissata in m. 2,00; per il cinghiale l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la porzione bassa della rete deve essere interrata per una profondità minima di cm. 30. La rete deve essere del tipo rigido utilizzato in edilizia con filo di diametro non inferiore a mm. 6 e maglia minima cm. 10x10 e massima cm. 20x20. Per la lepre, l'istrice e i roditori valgono le stesse prescrizione dettate per il cinghiale, fatta eccezione per l'altezza, con la limitazione alla maglia cm 10x10.

Protezioni meccaniche antiuccelli

Rete a protezione di frutteti o vasche per l'allevamento ittico del tipo idoneo in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi. Possono prevedere l'apertura temporanea in periodi dell'anno dove non sussiste il rischio di danneggiamento. Quanto agli allevamenti ittici tali reti possono essere poste anche in acqua per il frazionamento delle vasche.

Protezioni meccaniche individuali

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete su pali a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.

Per la lepre o per roditori l'altezza minima deve essere di cm. 60; per il capriolo l'altezza minima deve essere di cm 120, per daino e cervo non inferiore a cm. 180.

Recinzioni elettriche

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente fornita da elettrificatori di adeguata potenza in funzione delle specie da cui è necessario proteggersi; gli elettrificatori possono essere alimentati da pile o linea elettrica. I fili devono essere collegati con il polo positivo e quello negativo deve essere messo a terra mediante appositi picchetti metallici eventualmente ripetuti lungo il perimetro della recinzione in caso di appezzamenti molto grandi o di terreno a bassa conducibilità. In taluni casi può essere previsto il polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli con polo positivo per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante gli ordini di fili per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima il periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la renda soggetta al danno.

L'intensità di corrente, misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro ed in particolar modo nei punti più lontani dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 300 mj (milli joule), e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro.

Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posto ad una distanza compresa tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi posti a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili non deve essere inferiore a 5 posti ad una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per il daino e il cervo il numero di fili non deve essere inferiore a 7, posti ad una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per la lepre e l'istrice il numero di fili non deve essere inferiore a 4 posti ad una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

I fili, in tutti i casi, devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del perimetro rispetto ai pali di sostegno.

Dissuasori faunistici

Acustici: cannoncini a gas, dissuasori acustici

Visivi: palloni